

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 22 del 04 maggio 2022

**Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale con potenza elettrica pari a 1521 kW e potenza termica immessa pari a 3.535 kW, presso lo stabilimento della ditta proponente sito in Via Duca D'Aosta, 121 a Carbonera (TV). Ditta proponente: DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l. D. Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 l'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

Il Direttore

VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia della Regione Veneto quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

RICHIAMATO l'art. 268 c. 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce "*medio impianto di combustione*" un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte V *omissis*;

VISTO l'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e stabilisce lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTO il successivo art. 273-bis, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA l'istanza, assunta al protocollo regionale n. 304683 del 06.07.2021, con la quale la ditta DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l. con sede legale in Via L. Seitz, 47 a Treviso e stabilimento in Via Duca D'Aosta, 121 a Carbonera (TV), ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, per l'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 1.521 kW e potenza termica immessa pari a 3.535 kW;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 56835 del 08.02.2022 indirizzata a Ditta, Comune di Carbonera, Provincia di Treviso, ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso e ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento per la sopra indicata richiesta di autorizzazione ed indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nella quale sono riportati gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;

ACCERTATO che per lo stabilimento in oggetto risulta rilasciata dalla Provincia di Treviso Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 (n. registro provinciale 378/2019 del 03/10/2019), che dovrà essere modificata a seguito del presente procedimento autorizzatorio, ove necessario, previa attivazione di idoneo procedimento a cura del proponente;

VISTA la documentazione di Valutazione di Incidenza allegata all'istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall'allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura

2000";

PRESO ATTO che l'impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all'area sede del futuro impianto è il S.I.C. "Fiumi Meolo e Vallio" (site code IT3240033) - situato a circa 2,5 km;

DATO ATTO che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- a) l'esercizio dell'impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- b) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con l'Istruttoria Tecnica n. 03/2022 del 27.04.2022, agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, per l'impianto in oggetto;

RICORDATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la struttura regionale precedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, la ditta DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l. (Codice Fiscale n. 00867190159 e Partita IVA n. 00698370962), con sede legale in Via L. Seitz, 47 a Treviso e stabilimento in Via Duca D'Aosta, 121 a Carbonera (TV), all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 1.521 kW e potenza termica immessa pari a 3.535 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'**Allegato A** al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
2. di riconoscere la positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., al Comune di Carbonera, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, a E-Distribuzione S.p.A, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
6. la Ditta dovrà comunicare all'autorità competente, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore;
7. qualora, in esito all'installazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, si renda necessario modificare l'A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Treviso, dovrà essere presentata apposita istanza nei modi previsti dalla vigente normativa;

8. sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'installazione ed esercizio dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi